



COMUNE DI FABRO

(Prov. di Terni)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 30 aprile 2025, il Comune di Fabro ha istituito nel proprio territorio l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento (*presenti sul sito comunale www.comune.fabro.tr.it*).

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Fabro che pernottano nelle strutture ricettive; le tariffe deliberate per il 2025 sono da intendersi per persona e per pernottamento.

Queste le tariffe previste per il 2025 con decorrenza di applicazione dell'imposta dal **1° luglio 2025**

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona e per ogni pernottamento
Tipologia unica	• € 2,00 per la prima notte • € 1,00 per le notti successive fino ad un massimo di 5 notti totali • Massimo imposta applicabile per il pernottamento 5 giorni totale € 6 • Viene considerato stesso periodo di pernottamento l'assenza ed il rientro nella stessa struttura per un massimo di 3 notti.

L'Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse categorie di ospiti. In particolare, sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- A) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- B) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- C) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- D) i soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- E) gli ospiti del Comune di Fabro il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
- F) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

G)gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

H)il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;

I)le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;

L)gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.